

Deliberazione del Consiglio Comunale - copia

SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA di prima convocazione **A PORTE CHIUSE causa emergenza coronavirus** la cui pubblicità è stata garantita mediante diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cairo Montenotte.

Deliberazione N. 33 del 24 luglio 2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria a porte chiuse causa emergenza coronavirus nella sala delle adunanze oggi 24 luglio 2020, alle ore 19.00, previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

			Presenti	Assenti
1	-	LAMBERTINI Paolo	Х	
2	-	BRIANO Maurizio	Х	
3	-	DALLA VEDOVA Matteo	Х	
4	-	DOGLIOTTI Marco	Х	
5	-	FERRARI Giorgia	Х	
6	-	FERRARI Nella	Х	
7	-	GARRA Caterina		X
8	-	GHIONE Fabrizio	Х	
9	-	GRANATA Ambra	Х	
10	-	LOVANIO Nicolò	Х	
11	-	NERVI Silvano	Х	
12	-	PENNINO Matteo		X
13	-	PERA Francesca	Х	
14	-	PIEMONTESI Ilaria	Х	
15	_	POGGIO Alberto	Х	
16	-	SPERANZA Roberto	Х	
17	_	ZUNINO Nicolò		Х
			14	3

Risulta l'assenza giustificata dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 7, 12 e 17.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto 6 all'O.d.G. e dà lettura della parte narrativa della connessa proposta di deliberazione;

Non vi sono ulteriori interventi;

Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione connessa al punto n. 6 all'O.d.G.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al comma 792 e ss, articolo 1, ha modificato la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali introducendo fra l'altro l'accertamento esecutivo;

Considerato che a seguito della modifica normativa occorre procedere all'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali considerato che la legge 160/2019 ha innovato la disciplina in precedenza vigente;

Dato atto che il comma 792, articolo 1, della legge 160/2019 sancisce che le nuove disposizioni vengano applicate sull'attività di riscossione relativa agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina in generale la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il comma 797, art 1, legge 160/2019 per il quale il Comune ha facoltà di regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio del Comune per l'anno 2020 è stato stabilito alla data del 31/07/2020 dal comma 3, art. 107, Dl nr 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni nella legge nr 27 del 24/04/2020;

Dato atto che per gli effetti dell'articolo 15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le delibere e i regolamenti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Esaminato l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli sul profilo tecnico e contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 componenti il Consiglio comunale presenti, votanti n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio, Silvano Nervi e Alberto Poggio)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020.
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato come previsto dall'articolo 15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 componenti il Consiglio comunale presenti, votanti n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio, Silvano Nervi e Alberto Poggio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto occorrente per garantire la vigenza del regolamento con gli obblighi tributari.



COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (Provincia di SAVONA)

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con delibera di C.C. n. .. del .../07/2020



INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario	4
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva	5
Articolo 6 – Interessi moratori	6
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 8 -Rateizzazione	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	8
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 11- Disposizioni finali	8



Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
- 5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

- 1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- 2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno



- successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

- 1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

- 1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
- 2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di



tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

- 3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

- 1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- 2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
- 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Cairo Montenotte;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro



degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 - Interessi moratori

- 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
- 2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica

- 1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore. ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e



obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

- 2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
- 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- 4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
- 5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
- 6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della



- rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
- 8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
- 9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
- 2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
- 3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

All. CC 33/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Sulla deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e parere favorevole di regolarità contabile

Cairo Montenotte, li 14/7/2020

Il Dirigente settore finanziario Avv. Andrea Marenco

Comune di CAIRO MONTENOTTE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Parere dell'Organo di Revisione

sulla proposta di deliberazione

consiliare di approvazione del

Regolamento per la riscossione

coattiva delle entrate comunali

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

Comune di CAIRO MONTENOTTE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19 del 23 luglio 2020

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017,

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 792, Legge 160/2019 ha modificato la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali introducendo, fra l'altro, l'accertamento esecutivo,
- che il suddetto art. 1, comma 792, Legge 160/2019 ha previsto che le nuove disposizioni vengano applicate sull'attività di riscossione relativa agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data;

RICEVUTA

in data 15/07/2020 la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" a mezzo della quale l'Ente - a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge 160/2019 che ha innovato la disciplina in precedenza vigente - intende adottare il Regolamento per riscossione coattiva delle entrate comunali;

VISTI

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all'art.3 del D.L. n.174/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio... sulle "... proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali",
- quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 174/2012 "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali", convertito dalla L. 213/2012, in relazione all'ampliamento dei pareri espressi dagli organi di controllo degli enti locali;

PRESO ATTO

dello schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n. 11 articoli e n. 8 pagine, nonché della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del regolamento richiamato, così come inoltrate allo scrivente Organo di Revisione:

TENUTO CONTO

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile preventivamente

espresso in data 14/07/2020 sulla proposta di delibera di consiglio comunale in argomento dal Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marenco, sulla proposta di delibera consiliare in argomento,

VISTI

- il Dlgs. 267/2000,
- il Dlgs. 118/2011,
- lo Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti

CONSEGUENTEMENTE RITIENE

in relazione alle proprie competenze, di poter esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale afferente all'approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali del comune di Cairo Montenotte, così come da schema inviato.

Del che si è redatto il presente verbale.

Cairo Montenotte - Ventimiglia, 23 luglio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE Dott, ssa Monica SCIBILIA FIRMATO DIGITALMENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Cairo Montenotte, li 01/08/2020

Visto:

IL PRESIDENTE F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 01/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.				
⁷ A				
ENERALE				
7				

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO Nadia CHINELLI